



COMUNE DI LATIANO
PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO ELETTORALE

AVVISO PUBBLICO

“NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI

Premesso che dal comitato promotore “LEGGE ANTIFASCISTA” è stato inviato un modulo per la raccolta firma relativo al progetto di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto “**Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti**”.

I promotori ritengono una sempre più crescente diffusione di razzismi e di appelli a trovare soluzioni autoritarie e che pertanto è fondamentale riparlare dei valori della nostra Costituzione e attualizzarli: “*La Costituzione con la sua XII disposizione transitoria vieta la ricostruzione sotto ogni forma del disciolto partito fascista. È necessario, di fronte all’esposizione, la vendita di oggetti di simboli che si richiamano a quella ideologia che la normativa non lasci spazi di tolleranza verso chi si cela dietro le libertà democratiche per diffondere attraverso la propaganda, l’esposizione, la vendita di oggetti di nuovo i simboli di quel passato tragico*”.

Il testo del progetto di legge:

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970 n. 352:

ART. 1

Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:

“Art. 293 –bis (Propaganda del regime fascista e nazifascista). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.

All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: “sino a” sono sostituite dalle seguenti “da sei mesi a”.

ART. 2

1. Al decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.”

Tutto ciò premesso, il Comune di Latiano Provincia di Brindisi

AVVISA ed INVITA

fino al 30 marzo 2021

tutti i soggetti interessati

a depositare la propria firma presso il Comune di Latiano – Ufficio elettorale - via Cesare Battisti, 4

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Il presente Avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo: AVVISI PUBBLICI

Latiano, 09/02/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA FLORE CARMELA